



Atto organizzativo di Area per la predeterminazione dei controlli a campione sugli operatori affidatari di contratti di importo inferiore ai 40.000 euro ai sensi dell'art. 52, comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed in particolare l'art. 71 che prevede l'effettuazione di idonei controlli da parte delle Pubbliche Amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche successivamente all'erogazione dei benefici, rese dai soggetti partecipanti ai procedimenti amministrativi compresi i procedimenti inerenti i contratti pubblici;

Vista la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto lo Statuto della Università di Palermo emanato con Decreto del Rettore n. . 8727 del 07 agosto 2025;

Richiamata la Delibera del Consiglio di amministrazione n.10/12 Indirizzi strategici 2023/2027 – Nuovo modello organizzativo dell'Amministrazione del 27 marzo 2023;

Richiamato il decreto del Direttore Generale, rep. n. 2718/2023, prot. n. 54678 del 06/04/2023, che istituisce l'Area Sistemi Informativi di Ateneo;

Richiamata la disposizione rep. n. 3581/2024, prot. n. 66563 del 22/04/2024, con la quale al Dott. Riccardo Uccello è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Sistemi Informativi di Ateneo;

Richiamato il Codice Etico dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con Decreto del Rettore n. 4115/2022 del 22/09/2022;

Richiamato il "Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità" dell'Università degli Studi di Palermo D.R. n. 136/2024 prot. n. 3194 del 10/01/2024;

Richiamato il "Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi sotto la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 36/2023", rep. n. 13147/2024, prot. 203174 del 29/11/2024;

Visto l'art.52 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che prevede che *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"*

1) Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento";

Visto il Vademecum del 30 luglio 2024 con il quale l'ANAC ha precisato che: *"Ferma restando la facoltà di procedere in via ordinaria, verificando prima dell'affidamento e della stipula i requisiti previsti dagli art. 94 -98 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti possono ricorrere a iter più snelli regolamentando a monte – ovvero ad inizio di ogni anno – forme di controllo a campione sugli operatori economici affidatari in via diretta.*



In tal caso, al fine di garantire la massima trasparenza le stazioni appaltanti possono indicare in un regolamento o in un proprio atto organizzativo le modalità secondo le quali verranno effettuate le verifiche a campione, ricorrendo eventualmente anche al sorteggio”;

Vista l'adozione dell'Atto organizzativo di Area per la predeterminazione dei controlli a campione sugli operatori affidatari di contratti di importo inferiore ai 40.000 euro ai sensi dell'art. 52, comma lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023" disciplina le modalità operative per effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici con decreto dell'Area Affari Generali e Centrale Acquisti rep. N. 1533 prot. n. 24269 del 13/02/2025;

Ritenuto opportuno, in linea con le suddette indicazioni dell'ANAC, dotarsi di un atto organizzativo interno, a livello di Area, che definisca le modalità di verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento di forniture e servizi svolte dall'Area Sistemi Informativi di Ateneo dell'Università degli Studi di Palermo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Dato atto che per ogni procedura di affidamento, successivamente all'arrivo delle offerte, l'ANAC rilascia il CIG il quale è composto da 10 caratteri alfanumerici e che non c'è nessuna possibilità da parte degli operatori della Stazione Appaltante di conoscere o prevedere l'ultimo carattere alfanumerico dello stesso CIG e che tale carattere può assumere indifferentemente i seguenti valori: "1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,A,B,C,D,E,F";

DISPONE

di adottare il seguente documento denominato "Atto organizzativo di Area per la predeterminazione dei controlli a campione sugli operatori affidatari di contratti di importo inferiore ai 40.000 euro ai sensi dell'art. 52, comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023" che disciplina le modalità operative per effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici;

di dare atto che il presente provvedimento entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

di autorizzare la pubblicazione del presente allegato sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale dell'Università, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente dell'Area
Sistemi Informativi di Ateneo
Dott. Riccardo Uccello



Atto organizzativo di Area per la predeterminazione dei controlli a campione sugli operatori affidatari di contratti di importo inferiore ai 40.000 euro ai sensi dell'art. 52, comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023.

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Atto organizzativo, adottato in attuazione dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato "Codice"), definisce le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ovvero sui DGUE presentati dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, di importo inferiore a 40.000 euro, oltre IVA, di competenza dell'Area Sistemi Informativi di Ateneo.
2. In particolare, formano oggetto di controllo a campione le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, come di seguito indicato:
di ordine generale di cui agli articoli 94 ("Cause di esclusione automatica"), 95 ("Cause di esclusione non automatica") e 98 ("Illecito professionale grave") del Codice;
di ordine speciale ai sensi dell'articolo 100 ("Requisiti di ordine speciale") del Codice, ove richiesti.

ART. 2 – MODALITÀ E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

1. I controlli a campione sono effettuati, secondo modalità e parametri oggettivi e imparziali e sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'Amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il controllo integrale sulle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice e dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, ove previsti, rese dagli operatori economici, verrà espletato in itinere, nel corso di ogni anno solare.
A tal fine, gli affidamenti operati saranno ordinati sequenzialmente in funzione del numero di repertoriato assegnato nel decreto di affidamento e le verifiche previste dalla vigente normativa interesseranno:
 - le procedure in cui l'ultimo carattere alfanumerico del Codice Identificativo Gara sia "0 o 1 o 2 oppure 3" qualora il medesimo CIG sia stato acquisito nel primo trimestre di ogni anno nel caso;
 - le procedure in cui l'ultimo carattere alfanumerico del Codice Identificativo Gara sia "4 o 5 o 6 oppure 7" qualora il medesimo CIG sia stato acquisito nel secondo trimestre di ogni anno nel caso;
 - le procedure in cui l'ultimo carattere alfanumerico del Codice Identificativo Gara sia "8 o 9 o A oppure B" qualora il medesimo CIG sia stato acquisito nel terzo trimestre di ogni anno nel caso;
 - le procedure in cui l'ultimo carattere alfanumerico del Codice Identificativo Gara sia "C o D o E oppure F" qualora il medesimo CIG sia stato acquisito nel quarto trimestre di ogni anno nel caso;
3. Resta ferma la possibilità, a cura del Responsabile del Progetto, di effettuare i controlli tutte le volte che lo ritenga opportuno, in particolare nei casi in cui sorgano ragionevoli



dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Amministrazione un'adeguata e completa valutazione.

ART. 3 - CONTROLLI DA EFFETTUARE SULLE DICHIARAZIONI

1. Le verifiche previste dalla vigente normativa sono effettuate tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), fatta salva la possibilità di consultazione diretta della Banca dati degli Enti Certificanti ovvero presso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati).

ART. 4 - ESITO DEI CONTROLLI

1. In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con l'operatore economico. A tal fine il Responsabile Unico del Progetto (RUP) invierà formale comunicazione a mezzo posta elettronica certificata per rendere noto all'operatore economico l'esito dei controlli e consentirgli di formulare le proprie osservazioni e/o chiarimenti, assegnando un congruo termine per il riscontro, comunque non superiore a 15 giorni.
2. Nel caso in cui sia confermata l'assenza dei requisiti autodichiarati o comunque elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali, irregolarità o omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, si potrà procedere, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Codice, alla risoluzione del contratto (se ancora in corso), all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva (salvo non sia stata già stata svincolata), alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Ateneo per un periodo da uno a dodici mesi dall'adozione del provvedimento. Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, resta ferma la prevista comunicazione all'ANAC e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Area.
3. Il provvedimento di sospensione di cui al comma precedente è adottato dal Dirigente dell'Area Sistemi Informativi di Ateneo. Il provvedimento adottato sarà comunicato all'operatore economico interessato.

ART. 5 - UFFICIO COMPETENTE

1. Le verifiche sulle dichiarazioni di cui al precedente art. 1, sono di competenza del Responsabile del Progetto o, se nominato ai sensi dell'art. 15 c. 4, dal Responsabile del Procedimento della Fase dell'Affidamento.

ART. 6- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Regolamento UE 2016/679).



ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

La presente procedura entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sarà applicato a tutte le procedure per le quali il CIG sia stato acquisito a partire dal corrente anno.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno, si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente dell'Area
Sistemi Informativi di Ateneo
Dott. Riccardo Uccello